



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Sezione VII civile

Il Giudice, dott.ssa Cristina Tabacchi
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento N. **4/2022** R.G. PIANO CONS.

Letto il "piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 artt. 6 e ss", depositato il 12 aprile 2022 nell'interesse di BOLLINI Viviana, con l'ausilio del dott. Eugenio Chiarabini, professionista nominato dal Presidente il 28 dicembre 2021, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge e che non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal dott. Chiarabini in data 7 aprile 2022 e l'integrazione in data 30 giugno 2022,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2022

Ribadito che risultano sussistenti i **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012), già valutati del resto in sede di emissione del decreto ex art. 12 bis, I comma.

Rilevato che con memoria 30 maggio 2022 e 7 giugno 2022 per l'udienza del 14 giugno 2022 si sono costituiti il creditore SIGLA S.r.l. e BANCA Sistema contestando la sussistenza dei requisiti per l'omologazione del piano e comunque insistendo (Banca Sistema cessionaria del quinto) per l'esclusione dalla massa attiva della quota di stipendio ceduta alla Fingenpa.

OSSERVA

1. Premesso che i redditi di cui ha disposto e dispone la parte istante BOLLINI Viviana, sono i seguenti

2020 28.494,00 € reddito lordo

2019 26.769,00 € reddito lordo

2018 26.599,00 € reddito lordo, da cui dedurre che la ricorrente può disporre di un reddito spendibile medio mensile che si aggira intorno ai 1.430,00 € circa;

- che il nucleo familiare della Bollini è composto dalla stessa e dal figlio maggiorenne ma attualmente privo di occupazione, soggetti per i quali, per quanto attiene alle spese necessarie per il mantenimento, è stata indicata la cifra complessiva di € 1.150,00 mensili così composte:

<i>Voce</i>	<i>Spesa mensile</i>
Alimenti	€ 400,00

Igiene	€ 100,00
Utenze varie	€ 250,00
Vestiario	€ 100,00
Medicinali	€ 100,00
Trasporti	€ 100,00
Spese diverse e imprevisti	€ 100,00
USCITE TOTALI MENSILI	€ 1.150,00

- che la ricorrente non risulta intestataria di beni immobili o mobili registrati;

tutto ciò premesso il Piano del Consumatore di cui si chiede l'omologa in via principale prevede di pagare le spese in prededuzione relative all'O.C.C., nonché integralmente il creditore privilegiato Agenzia Entrate e Riscossione e i chirografari con una percentuale di soddisfacimento del 20% del totale, il tutto grazie alla provvista rinvenuta nella somma di euro 300 mensili per 4 anni, determinando una raccolta finanziaria totale pari ad euro 14.400,00.

2. Come noto, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta; nel giudizio di omologazione si sono costituiti (o hanno presentato osservazioni per il tramite dell'OCC) i creditori Sigla e Banca Sistema che hanno chiesto il rigetto della domanda di omologazione del piano, per la mancanza del requisito della "meritevolezza" della debitrice, avendo lo stesso fatto ricorso al credito in modo non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali.

Il presupposto della meritevolezza assumeva rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto valeva a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012 ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione di tale parametro.

La situazione è senza dubbio mutata a seguito dell'entrata in vigore della l. 176/20 che - nel modificare la legge n. 3/2012 - ha ridotto l'esclusione all'accesso al piano alle ipotesi di colpa grave o dolo, legittimando ad adire il piano del consumatore (e l'esdebitazione del debitore incapiente) tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

In particolare fino all'intervento della legge n.176/20 la meritevolezza è stata circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12 bis: *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano"*.

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura previsto insieme agli altri all'art. 7 comma 2 lett. d) ter *"La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ...limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Anche laddove si voglia ritenere che il riferimento alla graduazione della colpa non abbia mutato la platea di fruitori al punto tale da snaturare la finalità della norma, che è sempre quella di restituire al mercato un soggetto accorto lasciandone fuori quei debitori che non siano stati capaci di avvedersi del rischio d'insolvenza, pur avendo potuto prevederlo (cfr. in tal senso Tribunale di Benevento 26/1/2021 in Il Caso), non vi è dubbio che la situazione della debitrice Bollini, rispetto alla quale l'evento scatenante la serie di inadempimenti e lo squilibrio è

costituito dalla separazione, evento che per comune esperienza è costituisce una significativa causa di impoverimento, nonché i tentativi di fare fronte con nuovi prestiti ai precedenti debiti, vale senz'altro ad escludere che le obbligazioni da cui deriva il sovrindebitamento possano dirsi assunte con colpa grave o - addirittura - dolosamente, laddove il quadro è quello di una debitrice che, lungi dal disinteressarsi delle sorti dei propri creditori, ha cercato di fare fronte il più possibile ai debiti senza che l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale abbia evidenziato alcun acquisto voluttuario o speculazione.

A seguito delle contestazioni dei creditori il professionista nominato come OCC ha altresì fornito chiarimenti, da cui emerge un dato incontrovertibile, ovvero che in alcun modo una alternativa liquidatoria, in assenza di beni di alcun genere, potrebbe rappresentare un maggior vantaggio per i creditori.

Non emergono, infine, elementi che possano indurre a ritenere che l'indebitamento della Bollini derivi da un tenore di vita eccessivo ovvero dispendioso, rispetto alle risorse in disponibilità della medesima.

3. L'assoluta mancanza di una conveniente alternativa liquidatoria appare determinante essendo la debitrice priva di beni immobili o mobili registrati ovvero di altri beni di valore assoggettabili a liquidazione.

A ben vedere, ricondotta la meritevolezza nella sua accezione meno rigida, a circostanza di ammissibilità (con la modifica dell'art.7 comma 2 della l. 3/12), e ritenuto sussistente tale requisito per le ragioni sopra esposte, in sede di omologa, a maggior ragione in caso di opposizione di uno o più creditori, la valutazione che residua in capo al Tribunale è unicamente, ai sensi dell'art. 12 bis IV comma della l. 3/2012, quella attinente la convenienza ove il Giudice ritenga che *" il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria "*.

Come già osservato -e come attestato peraltro nella Relazione dell'OCC - essendo la Bollini priva di beni dalla cui liquidazione ricavare un qualche guadagno l'alternativa liquidatoria è pressoché nulla, o comunque pari alla possibilità di soddisfacimento qui prospettata dal momento che alla debitrice non potrebbe imporsi il versamento di somme mensili oltre i limiti della impignorabilità ed oltre alla durata di 4 anni, anch'essa già prospettata.

Quanto alla prospettiva della maturazione del TFS non può imporsi una richiesta di anticipazione, mentre anche nell'ipotesi di apertura di una liquidazione pare improbabile - nella

stessa prospettazione del creditore Sistema - che il pensionamento possa maturare nei prossimi quattro anni (che sarebbero addirittura tre con la nuova disciplina del CCI), e che quindi possa esservi la probabilità di una simile sopravvenienza.

4. Ultima considerazione va fatta in ordine alla revoca delle cessioni volontarie come prospettata nel Piano, revoca cui nuovamente si è opposto il creditore Banca Sistema, sottolineando la presunta facoltatività nella concessione di tale beneficio.

La norma in questione (comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012) stabilisce che: *"La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo"*; già in precedenza la giurisprudenza aveva più volte stabilito, anche con riferimento alla procedura di accordo del debitore, che *"nessuna tutela particolare (...) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio"* e *"tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri"* (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017), e che *"(...) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (...)"* *"Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (...) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti. Va altresì rilevato che la sentenza della Cassazione n.551/12 (...) ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione"* (v. Tribunale Grosseto 11/11/2019).

Non si concorda con la lettura della norma data dal creditore, atteso che per come la stessa risulta formulata è evidente che la facoltatività ("può") è rivolta alla possibilità decisionale del

debitore istante e non del Tribunale, che non può che prendere atto della scelta a monte operata dal proponente il Piano.

Nel merito della proposta del piano si richiamano tutte le considerazioni dell'Organismo di Composizione, con riguardo alla esistenza di tutti i residui requisiti di legge ed alla fattibilità in ragione della sostenibilità dell'impegno per il debitore, nonché all'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

Infine si dispone che l'organismo di composizione della crisi provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, vigili sull'esatto adempimento dello stesso, con funzioni anche di liquidatore, ex art. 13 l. n. 3/12.

P.Q.M.

OMOLOGA

Il piano del consumatore predisposto da BOLLINI Viviana e depositato in data 12 aprile 2022;

RAMMENTA

ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, e conseguentemente si deve dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti e cessioni del quinto pendenti con Ufficio Emergenza Debiti S.r.l., ITALIO SPV S.r.l., FINGEPA S.p.a., INPDAP, SIGLA S.r.l., IFIS NPL S.p.a, IBL Banca S.p.a e ING Bank N.V. e, per l'effetto, che non possono essere proseguiti i versamenti da essi previsti

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, il tutto con l'assistenza dell'OCC

ATTRIBUISCE

All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/12, con comunicazione ai creditori e al giudice di ogni eventuale irregolarità

DISPONE

L'immediata pubblicazione del presente provvedimento, a cura del dott. Eugenio CHIARABINI,
con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Genova, 13/07/2022

Il Giudice Delegato
Dott.ssa C. Tabacchi